

LA PIANIFICAZIONE DEI FABBISOGNI E DEGLI ACQUISTI. EFFETTI SULL'INTERO PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO.

Dott.ssa Caterina Ingrassia, Procurement Specialist presso Autostrade per L'Italia S.p.A.

Il sistema dei pubblici appalti in Italia spesso risente di una scorretta – o comunque inidonea ed inefficace – pianificazione degli acquisti.

L'articolo 21 del D.lgs. 50 / 2016 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) introduce la questione della programmazione, sia in tema di lavori sia di acquisti di beni e servizi.

Nonostante il nuovo sistema dei contratti pubblici abbia dato avvio all'auspicato riallineamento con le best practices europee in tema di pianificazione, il codice risulta privo di un passaggio fondamentale.

Il Titolo III del Codice (Pianificazione, programmazione e progettazione) espone i risultati auspicati dalla fase di programmazione (art. 21) e, dopo l'introduzione dello strumento del dibattito pubblico (art. 22), si occupa direttamente della descrizione dei tre livelli della progettazione – (art. 23) che, come noto, a livello europeo ed internazionale, sono parte della Fase di Formulazione del progetto.

È dunque di immediata evidenza come manchi la fase di identificazione del progetto.

L'obiettivo di questo *paper* è quello di dimostrare come pochi ed immediati cambiamenti – tra i quali l'introduzione della fase di identificazione del progetto, con l'introduzione dello studio di prefattibilità, l'eliminazione di un inutile livello di progettazione, la garanzia di professionalità certificata nei processi di gara e preparazione del contratto, tramite il riconoscimento professionale e l'impiego obbligatorio del “Public Procurement Specialist” – consentirebbero di risolvere alcuni importanti problemi della gestione dei contratti pubblici, con conseguente abbreviazione delle tempistiche di gara e di realizzazione delle infrastrutture.

1. Strumenti di pianificazione e programmazione.

Nella prassi quotidiana i termini “pianificazione” e “programmazione” sono utilizzati con il significato di prevedere qualcosa e, per l'effetto, predisporre un intervento finalizzato ma, ancor prima, approntare una strategia.

Tuttavia v'è molto spesso una confusione terminologica circa il significato da attribuire a questi due termini, frequentemente utilizzati quali sinonimi.

A mero livello definitorio, ed in via di estrema sintesi, si può affermare che la pianificazione costituisce un insieme di indirizzi e di decisioni attraverso i quali è possibile influenzare l'evoluzione di un sistema, con la finalità di orientarlo a scopi ed obiettivi determinati, mediante l'utilizzo di una strumentazione adeguata.

Tuttavia la situazione cambia nettamente quando si calano i due termini nell'ambito degli acquisti.

In effetti, la pianificazione degli acquisti costituisce quella fondamentale funzione che dà la possibilità ad una organizzazione di individuare i fabbisogni e programmare quali debbano essere le richieste d'acquisto.

Tale funzione assume una fondamentale importanza dal momento che le tempistiche del processo di approvvigionamento di lavori, beni e servizi sono lunghe e variabili.

Pertanto, gestire la pianificazione in modo efficace ha notevoli impatti sull'intera organizzazione, consentendo alla stessa di agire con tempestività, flessibilità ed efficienza gestendo gli approvvigionamenti di qualsivoglia natura.

Appare dunque chiaro che la pianificazione è uno strumento indispensabile per rendere agevoli le attività di acquisto delle Stazioni Appaltanti al fine di garantire una gestione intelligente della spesa pubblica.

L'obiettivo del presente lavoro è quello di dimostrare come una corretta pianificazione degli acquisti, comprensiva della fase di identificazione, grande assente del nuovo codice dei contratti pubblici, avrebbe un impatto fondamentale sul processo di approvvigionamento nel suo complesso. Ciò in quanto pianificare i fabbisogni in maniera tempestiva consente:

- a. programmare in modo efficace l'impegno delle risorse coinvolte nella gestione del processo di approvvigionamento
- b. valutare correttamente i carichi di lavoro e l'individuazione dei profili richiesti per la specifica attività negoziale;
- c. la designazione, se necessario, di un team di risorse dedicate alla gestione degli appalti critici e ad elevato impatto strategico.

2. L'identificazione e la programmazione dei fabbisogni.

Il processo di individuazione e qualificazione dei fabbisogni richiede l'analisi delle esigenze nell'ambito degli obiettivi di mandato che l'organismo pubblico deve raggiungere, e non sempre è relativa ad un solo oggetto di acquisto, ma più spesso fa parte di un complesso di fabbisogni che contribuiscono tutti al raggiungimento dell'obiettivo.

Per tale ragione l'attività di identificazione dei fabbisogni va posta nell'ambito della programmazione della domanda all'interno degli obiettivi di mandato.

Il sistema normativo non entra nel merito delle scelte operative relative al sistema degli appalti pubblici, disciplinando solo i principi regolatori. È piuttosto compito di chi ha la delega alla spesa garantire che la stessa sia fatta nel rispetto delle norme, assicurando al contempo il raggiungimento degli obiettivi, rimanendo nei limiti dei di impatto sul bilancio pubblico e, di conseguenza, nel rispetto degli interessi dei contribuenti.

Quanto alla disciplina attuativa, spetta all'ANAC disciplinare le modalità operative, ma non in termini non di procedure bensì di linee guida.

Realizzare un processo di programmazione, a partire dall'individuazione degli obiettivi di mandato da raggiungere, consente al sistema dei pubblici appalti di contribuire in modo efficace all'applicazione delle linee governative mediante l'ottimizzazione della qualità della spesa ed il rafforzamento della trasparenza delle procedure di scelta.

Ed invero la programmazione è un passaggio fondamentale per la definizione del quadro delle esigenze, dell'analisi delle strategie di acquisto, la massimizzazione delle risorse ed il controllo di tutte le fasi gestionali, dando, al contempo, esecuzione dei principi di efficienza, economicità e buon andamento della pubblica amministrazione. Si tratta, in sintesi, di un'analisi critica finalizzata all'ottimizzazione del rapporto costi/ benefici, rendendo alta la probabilità di raggiungere gli obiettivi prefissati.

A tal proposito, i contenuti minimi del programma devono riguardare:

- a. l'analisi delle esigenze effettive da soddisfare, mediante una valutazione sia qualitativa che quantitativa che tenga in considerazione la vita dell'oggetto del contratto e i criteri di razionalizzazione della spesa;
- b. l'identificazione degli indicatori e dei criteri di verifica dei risultati e di misurazione del loro impatto sul raggiungimento degli obiettivi di mandato;
- c. la qualificazione dell'oggetto dell'appalto, dell'importo (presunto) da porre a base di gara, tenendo conto del costo totale sul suo life cycle nonché della fonte di finanziamento;
- d. la valutazione delle opzioni tecniche e commerciali da un lato, procedurali e contrattuali dall'altro, per poter individuare quale sia l'opzione ottimale per il soddisfacimento dei bisogni.

Come avremo modo di vedere nel prosieguo della trattazione, il nuovo codice appalti non ricomprende nella programmazione i fondamentali momenti di identificazione dei fabbisogni e di progettazione, restringendone l'ambito di applicazione al rispetto dei documenti di programmazione e alla coerenza con il bilancio.

Tuttavia sarebbe doveroso aggiungere tale ruolo allo scopo individuato dalla norma, senza comunque entrare in contrasto con essa, spettando al responsabile della spesa attuare il processo di programmazione in modo da conciliare le sue due funzioni nell'ottica del risultato.

3. Come è cambiata la pianificazione degli acquisti dal D.lgs. 163/2006 al D.lgs. 50/2016.

Quanto sopra descritto consentirebbe di svolgere, nei tempi previsti, l'intero processo negoziale, il quale è peraltro sottoposto, in molte delle sue fasi, da tempi di esecuzione imposti dalla normativa.

In effetti, la corretta individuazione dei fabbisogni è condizione necessaria affinché tutto il processo di approvvigionamento possa essere efficace.

E per corretta individuazione dei fabbisogni deve intendersi non solo la specificazione tecnica dell'oggetto della fornitura, del servizio o del lavoro, ma soprattutto la identificazione delle alternative più adeguate in termini qualitativi e quantitativi nonché di aderenza ai bisogni da soddisfare.

Il processo di individuazione e qualificazione dei fabbisogni non deve interessare un solo oggetti di approvvigionamento, essendo parte di un complesso di fabbisogni che contribuiscono tutti al raggiungimento dell'obiettivo.

Il passaggio dal D.Lgs. 163/2006 al D.Lgs. 50/2016 ha segnato notevoli modifiche nella materia trattata, con l'introduzione di numerose innovazioni in tema di programmazione di forniture e servizi in cui, il legislatore, ha previsto una semplice facoltà delle amministrazione di predisporre un programma di acquisti.

Il modello di programmazione disciplinato dall'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 era caratterizzato dal fatto che gli studi di fattibilità, di identificazione e quantificazione dei bisogni erano alla base della programmazione triennale che l'amministrazione predispondeva nell'esercizio delle proprie competenze.

Grazie a tali studi era agevole individuare quali fossero le opere necessarie al soddisfacimento dei bisogni collettivi.

Pertanto la programmazione costituiva il risultato dello studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione.

Inoltre, lo schema di programma risultante dai menzionati studi veniva pubblicato prima di essere definitivamente approvato. Orbene, tale pubblicazione (precedente l'approvazione) apriva le porte ad un apporto dei cittadini interessati non formale ma effettivo.

Nel nuovo codice degli appalti, alla pianificazione, programmazione e progettazione di opere, beni e servizi sono dedicati gli artt. da 21 a 27, risultando tale normativa molto più concentrata e semplificata rispetto al codice De Lise.

Facendo un rapido excursus delle menzionate disposizione, ci accorgiamo che:

- a. l'art. 21 disciplina la programmazione mantenendo il programma triennale per i lavori e introducendo l'obbligo di tenere conto nella formulazione dei programmi delle opere non terminate;
- b. l'art. 22 si occupa delle regole sulla pubblicità armonizzando la disciplina nazionale a quanto prescritto dalla disciplina europea;
- c. gli artt. 23 e 24 sono dedicati alla progettazione, sia sotto il profilo contenutistico, sia per quanto riguarda regole e procedure da seguire nella redazione dei progetti;
- d. infine, a chiusura del titolo terzo, gli artt. 26 e 27, dedicati rispettivamente alla verifica della progettazione ed alla approvazione dei progetti di lavori , sulla verifica della progettazione.

4. L'obbligo di programmazione: l'art. 21 del Nuovo codice degli appalti.

Specificamente, l'articolo 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) introduce la questione della programmazione, sia in tema di lavori sia di acquisti di beni e servizi.

Di immediata evidenza l'introduzione dell'obbligo della programmazione indipendentemente dagli importi complessivi degli acquisti, anche rispetto alla previsione della legge di stabilità a mente della quale il programma era limitato all'acquisto di beni e servizi di importo stimato superiore ad un milione di euro. Al contrario, il primo comma dell'art. 21 del codice prescrive che *“le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi”*.

Inoltre, la circostanza che la programmazione risulterà obbligatoria indipendentemente dagli importi complessivi degli acquisti, emerge chiaramente dalla lettura del comma 6 dell'art. 21 per il quale *“il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”*.

Pertanto, a prescindere dal valore complessivo delle acquisizioni, le Pubbliche Amministrazioni dovranno inserire nel programma gli acquisti di importo pari o superiore ai 40 mila euro.

Sempre il comma in esame prosegue evidenziando che *“nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati”*.

Tale ultimo inciso deve essere interpretato alla stregua di una proposta o manifestazione di interesse pubblica, aperta ai soggetti interessati, ad intervenire in favore dell'ente per proporsi come finanziatori di iniziative che riguardano acquisti di beni o di servizi.

La disposizione in commento introduce anche taluni obblighi di comunicazione. In particolare, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute, entro il mese di ottobre, a comunicare l'elenco delle

acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore al 1 milione di euro che intendono inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24.4.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.6.2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.

Così come il programma triennale dei lavori pubblici, anche il programma degli acquisti di beni e servizi è soggetto a specifica pubblicazione. In particolare, anche per questa programmazione, al comma 7 dell'articolo 21 del nuovo codice, si prevede la pubblicazione:

- a. sul profilo del committente (ovvero la Stazione Appaltante);
- b. sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- c. sul sito informatico dell'Osservatorio.

Tali pubblicazioni possono avvenire “anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4”.

Gli atti dovranno essere anche pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, anche tramite i sistemi informatizzati delle sezioni regionali e le piattaforme regionali di e-Procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa (comma 2 dell'articolo 29). Si prevede, inoltre (comma 1, secondo periodo, articolo 29) che siano altresì pubblicati, nei successivi due giorni gli elenchi:

- a. dei concorrenti esclusi dalla procedura;
- b. di quelli ammessi;
- c. degli appaltatori ammessi anche con documentazione non considerata riservata;
- d. della commissione giudicatrice con i curricula dei suoi componenti.

Appare dunque evidente, in questo scenario, l'opportunità per le Pubbliche Amministrazioni di supportare una così articolata necessità di informazione e comunicazione. Esistono strumenti per aggregare la domanda e pianificare gli acquisti ai fini di avere tutte le informazioni secondo quanto previsto dalla normativa.

5. L'inammissibile assenza della fase di identificazione. Criticità.

Il nuovo Codice degli appalti introduce importanti cambiamenti, dando origine allo sperato allineamento con le linee guida comunitarie.

Nonostante ciò, nel D.lgs. 50/2016 si riscontra un'imperdonabile assenza.

Il Titolo III del Codice (Pianificazione, programmazione e progettazione) espone i risultati auspicati dalla fase di programmazione (art. 21) e, dopo l'introduzione dello strumento del dibattito pubblico (art. 22), si occupa direttamente della descrizione dei tre livelli della progettazione – (art.

23) che, come noto, a livello europeo ed internazionale, sono parte della Fase di Formulazione del progetto.

È dunque di immediata evidenza come manchi la fase di identificazione del progetto.

Tale fase, nonostante richieda delle tempistiche limitate (da 15 giorni a due mesi circa per i progetti sopra soglia), è fondamentale per la qualità e l'efficacia del progetto e della sua realizzazione.

Tale assenza ingenera una serie di problemi così sintetizzabili:

- a. il progetto viene avviato senza che sia svolta una analisi di pre fattibilità, senza la fissazione di un obiettivo e dei risultati attesi e privo di una stima preliminare di budget che sia effettivamente attendibile;
- b. non ci sono i Terms Of Reference per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria. Tale assenza rende il progetto di fattibilità, che dovrebbe essere fondato su accurate indagini di campo che porti ad una altrettanto accurata stima dei costi, grossolano e altamente probabilistico;
- c. di conseguenza il progetto è avviato senza un'analisi delle opzioni circa la tipologia di appalto (integrato, "ordinario", ecc.), ed il codice tenta di rimediare a tale falla prevedendo un generico divieto di appalto integrato – per i settori ordinari – per provare ad evitare il rischio che l'appaltatore, in fase di progettazione esecutiva, apporti delle varianti;
- d. vengono valutate in modo negativo le consulenze individuali, in particolar modo da parte della Corte dei Conti, in quanto non è concepito un sistema di affidamento competitivo che invece nel contesto europeo costituisce la best practice per tale tipologia di affidamenti strategici.

Nel quadro antecedente al Nuovo codice appalti era compito del Responsabile Unico del Procedimento redigere il Documento Preliminare alla Progettazione, con tutte le criticità derivanti dal fatto che il vecchio ordinamento consentiva lo svolgimento del ruolo di RUP anche a soggetti non laureati.

La redazione di tale documento si rivelava quasi sempre come un mero adempimento compilativo, che finiva quasi sempre per essere dimenticato durante il progetto in quanto, nella pratica, si realizzava irrealistico rispetto alla definizione e quantificazione dei risultati attesi.

L'art. 31, comma 5, del nuovo codice appalti, a mente del quale *“L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può*

coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8", affida all'Autorità Nazionale Anti Corruzione il compito di delineare le funzioni specifiche del RUP. Tuttavia, nelle Linee Guida ANAC relative alla figura del Responsabile del Procedimento, pubblicate il 21 giugno 2016, non v'è alcuna menzione del Documento Preliminare alla Progettazione.

Questo perché l'ANAC anche in passato ha sempre avuto un approccio di controllo di progetto di tipo ex post, con la conseguenza che la vigilanza è stata troppo spesso tardiva e di tipo sanzionatorio anziché vola a prevenire i malfunzionamenti.

Inoltre v'è da dire che dal punto di vista dell'organizzazione del Public Procurement italiano, inserire la fase di identificazione comporterebbe l'onere di introdurre un efficiente e trasparente sistema di selezione dei soggetti esperti ai quali affidare il compito di redigere i cd. "prodotti rilasciati", o deliverables, della Fase di identificazione.

Tuttavia, quello che nel sistema italiano viene interpretato come un onere dovrebbe invece essere valutato come un'irrinunciabile opportunità per rendere trasparente tutto l'apparato delle consulenze individuali, che invece è stato erroneamente valutato come dannoso per i contribuenti da parte della Corte dei Conti, la quale nelle Relazioni annuali ha intimato le Pubbliche Amministrazioni di evitare il più possibile l'affidamento delle consulenze individuali che invece risultano largamente utilizzate nel contesto europeo giacché più vantaggiose rispetto all'utilizzo di risorse interne.

In effetti le Stazioni appaltanti, anche in caso di centralizzazione e qualificazione certificata dall'ANAC, non avranno mai al loro interno personale fisso e altamente specializzato per ciascuna fase di ogni particolare progetto. E per questi motivi la prassi diffusa nell'UE è quella di affidare a soggetti esterni, mediante procedure competitive, le attività maggiormente strategiche di consulenza e assistenza che richiedono un alto livello di specializzazione¹.

Nel prosieguo della trattazione proveremo a dimostrare come l'introduzione della strategica fase di identificazione nel codice appalti riuscirebbe a contenere i problemi di controllo che caratterizzano i lavori pubblici italiani.

6. Proposte per un efficace riallineamento con le best practices comunitarie.

Quali potrebbero essere i rimedi per rendere effettivo il processo di ammodernamento del paese così da risolvere alcuni importanti problemi della gestione dei contratti pubblici?

¹ Sul punto, Angelo Bianchi, *"Il codice senza 'fase di identificazione' dei progetti. come ridare il giusto avvio alla partenza dei progetti di lavori pubblici"*, nel Paper *"L'attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici: problemi, prospettive, verifiche"* in www.appaltiecontratti.it.

Studiosi di procurement e consulenti senior indipendenti, impegnati in progetti internazionali di infrastrutture civili, hanno fornito un prezioso contributo indicando una serie di specifiche misure che possono concorrere a riallineare le procedure di gestione del progetto italiano alle prassi europee ed internazionali².

1. Divulgazione di 10 concetti fondamentali di project management nel sistema dei contratti pubblici, attraverso la definizione di un glossario minimo raccomandato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'adozione immediata in tutto il quadro normativo e regolamentare.

2. Immediata decriptazione del sistema normativo e regolamentare nazionale dei contratti pubblici e riallineamento alle "best practices" europee e internazionali, attraverso la pubblicazione sul sito web del Ministero di una "Practical guide" che orienti i committenti pubblici nella fase transitoria verso un nuovo quadro normativo e regolamentare.

3. Riordino e rafforzamento della strategica fase di identificazione dei progetti, con l'introduzione dello "Studio di pre-fattibilità", da tener distinto dallo "Studio di fattibilità", strumento di valutazione della convenienza dell'investimento.

In effetti, uno studio di costo contenuto ma di elevata qualità, in grado di fornire al committente le informazioni per valutare la soluzione preliminarmente prescelta al fine di accettarla/modificarla/respingerla e di impostare le successive fasi del progetto.

4. Miglioramento della qualità dei servizi d'ingegneria (per progettazione e direzione lavori) tramite l'adozione di un formato standard dei Termini di Riferimento, che consenta, tra l'altro, il superamento della stima del budget con la tariffa degli ingegneri e degli architetti.

Si tratta di uno strumento manageriale per la definizione, nel dossier di gara, dei servizi d'ingegneria e d'architettura, coerente con lo studio di identificazione, che consente, tra l'altro, il superamento della rudimentale stima di prezzo attraverso la tariffa degli ingegneri.

5. Abbreviazione dei tempi di realizzazione delle infrastrutture, tramite l'eliminazione di un inutile livello di progettazione, quello della progettazione preliminare, che garantirebbe tempi più rapidi nell'attuazione del progetto e processo decisionale più logico. Tra l'altro, eliminazione del rischio di sfondamento del budget durante la fase di progettazione, perché la decisione di finanziamento avviene sul "preliminary" (il nostro progetto definitivo, che contiene le indagini di campo) e la stima di costo tra "preliminary" e "final" non cambia in maniera sostanziale. Questa armonizzazione porterebbe, inoltre, ad un migliore utilizzo dei fondi UE.

² In materia, il prezioso contributo dell'Ing. Angelo Bianchi, "Razionalizzazione del ciclo del progetto in Italia nel sistema dei contratti pubblici: 10 proposte d'impatto immediato", in "Amministrazione in Cammino".

6. Rafforzamento della direzione lavori (D.L.) sulle infrastrutture strategiche, attraverso la restituzione del potere di nomina della D.L. al committente pubblico (con gara) e non al contraente generale e l'abolizione dell'Alta sorveglianza.

7. Rafforzamento del ruolo del committente pubblico nella gestione del contratto, tramite l'introduzione di un sistema di requisiti obbligatori e di credenziali per la qualificazione del Responsabile del procedimento (l'ex R.U.P.) che lo riporti al rango di "Project Manager" dei contratti europei.

8. Garanzia di professionalità certificata nei processi di gara e preparazione del contratto, tramite il riconoscimento professionale e l'impiego obbligatorio del "Procurement Specialist".

9. Miglioramento dell'efficacia ed efficienza del progetto, attraverso la sistematica applicazione della "valutazione" nelle diverse fasi del ciclo di progetto, come strumento di "spending review".

10. Trasparenza negli affidamenti delle consulenze specialistiche e loro valorizzazione nelle fasi critiche del progetto, tramite la messa a regime di un sistema di selezione dei consulenti individuali del tipo "Framework Contract", gestito da un idoneo organismo centrale, come CONSIP.

* * *

In conclusione, dossier di gara di qualità, operazioni di gara senza vizi sostanziali, contratti su standard internazionali con clausole che garantiscano il controllo della effettiva realizzazione delle obbligazioni contrattuali promesse in offerta.

Al "Procurement Specialist" è affidata in via esclusiva la responsabilità della preparazione del dossier di gara e della redazione finale del contratto, nonché è riservato un ruolo obbligatorio di "Procurement Specialist" tra i membri della commissione di gara. Il "Procurement Specialist" potrebbe essere selezionato, trattandosi di incarico generalmente sotto soglia comunitaria, mediante accordo quadro gestito da un organismo nazionale.

Si tratta di modifiche assolutamente concepibili e concretamente realizzabili che garantirebbero all'Italia di posizionarsi sullo stesso livello degli altri paesi europei, contribuendo alla risoluzione di importanti problemi nella gestione dei contratti pubblici, con conseguente eliminazione delle troppo spesso inutili lungaggini che caratterizzano i tempi di gara.